

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 4

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione di pratiche abusive di accesso a banche dati, intercettazioni illecite e schedature telefoniche illegali

Presentata il 26 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel marzo del 2005, alla vigilia delle elezioni regionali, a seguito di una indagine della procura di Roma, è emersa un'attività di spionaggio ai danni di alcuni esponenti politici, e nel registro degli indagati è stato iscritto una prima volta il responsabile della sicurezza della più grande azienda telefonica del Paese, la Telecom. Più recentemente, un'altra indagine della procura di Milano ha avuto come oggetto un'ipotizzata attività di schedatura illegale dell'intera classe dirigente del Paese. Si tratterebbe di decine di migliaia di *file* riguardanti *manager*, politici, imprenditori, giudici, banchieri.

Ancora una volta, tra gli indagati figura il capo della sicurezza di Telecom, questa volta per il reato di associazione per delinquere. Grazie, infatti, al suo libero accesso al Centro di ascolto autorità giudi-

ziaria (CNAG), il centro di ascolto della Telecom sulle utenze intercettate per ordine della autorità giudiziaria, e al rapporto instaurato con una società appaltatrice dell'attività di sicurezza ed indagine, sarebbe stato costituito un archivio di *dossier* raccolti illegalmente, ora scoperto dalla procura di Milano, che ha iniziato a esaminarne i contenuti da poco, ma che conterebbe già 35 mila fogli.

Al di là delle persone coinvolte nelle indagini, rimane il fatto in sé, grave e preoccupante. La libera disponibilità, da parte di un cittadino qualunque e per usi sconosciuti, di una massa di informazioni sensibili (personali e patrimoniali) attinte da banche dati che dovrebbero custodire la segretezza della vita privata e di relazione di ciascun cittadino, pone seri interrogativi sul livello di protezione della

privacy e dei diritti dei cittadini. Il dato certo di partenza è l'ordinanza della corte di appello civile di Milano, che contesta a Telecom azioni contrarie alla concorrenza per « trattamento illecito di dati riservati ». In pratica Telecom avrebbe schedato migliaia di clienti passati ad altri operatori e lo avrebbe fatto con « pratiche abusive e con mezzi non obiettivamente giustificabili ». Anche il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una indagine per verificare il rispetto della disciplina degli elenchi telefonici e la gestione del *data base* unico dei fornitori e dei singoli *data base* aziendali. Lo scopo della presente proposta di inchiesta parlamentare è quello di verificare, andando oltre il fatto specifico, le cause e le modalità che hanno prodotto una violazione dell'archivio informatico che custodisce i clienti della telefonia fissa e mobile del Paese e se tale violazione sia stata fatta solo per motivi commerciali o se la notevole mole di informazioni sia stata poi

messa a disposizione illegalmente o rivenduta ad altri soggetti. Se da un lato queste indagini sono state avviate per verificare eventuali violazioni delle norme sulla concorrenza non possiamo, infatti, non considerare le possibili alternative utilizzazioni di migliaia e migliaia di informazioni sensibili. In parole povere, chi ci assicura che tali abusi siano stati messi in atto solo per fini commerciali e non anche per altri fini? Sono considerazioni vitali che investono la sfera dei diritti, della libertà e della democrazia. E soprattutto non è noto da quanto tempo questa situazione sia in atto.

Questi sono argomenti che non possono essere relegati solo alla sfera giudiziaria, che farà il suo corso, ma di cui il mondo politico e le istituzioni devono farsi carico perché sono fatti che non solo investono l'organizzazione sociale, ma incidono sulla sfera dei diritti e delle libertà e quindi sulla qualità e sul livello di democrazia di un Paese.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause della diffusione di pratiche abusive di accesso a banche dati, intercettazioni illecite e schedature telefoniche illegali, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, accerta in particolare:

a) le cause e l'estensione dell'attività di schedatura e di creazione di banche dati illegali, le modalità della loro eventuale utilizzazione per fini diversi da quelli consentiti o il loro eventuale commercio e il livello di sicurezza garantito dagli operatori coinvolti nella loro conservazione;

b) da quanto tempo e in quale misura episodi del tipo di quelli di cui alla lettera *a)* hanno prodotto eventuali violazioni delle norme a protezione dei dati personali e dei conseguenti diritti dei cittadini, nonché delle norme a protezione della concorrenza.

3. La Commissione formula proposte per evitare il ripetersi dei fenomeni di cui ai commi 1 e 2.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

2. La Commissione presenta alla Camera dei deputati relazioni sulle indagini da essa svolte ai sensi dell'articolo 1 al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque entro sei mesi dalla sua costituzione.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire documenti riservati. La Commissione può inoltre acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti in materia.

4. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, della collaborazione di esperti, di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi dipendente pubblico.

ART. 4.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

2. La diffusione in tutto o in parte delle informazioni di cui al comma 1 è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori allo scadere della XV legislatura.